



COMUNE DI ORIA

(Provincia di Brindisi)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, IN LOCALITÀ "SALINELLE".

CUP: E94H20001600004

CIG: 9001962E08

DISCIPLINARE DI GARA

SEZIONE I

INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

I.1) Premesse

La gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e di messa a norma dell'impianto sportivo comunale, in località "Salinelle", lungo la provinciale che dal centro abitato porta in direzione del Santuario di San Cosimo alla Macchia, km. 1,00, è indetta dal comune di Oria, per il tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC), presso l'Unione dei Comuni del Montedoro, e si svolgerà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 60 e 95, comma 2, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, testo vigente, nel prosieguo, come anche negli allegati, "Codice".

La procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://montedoro.traspare.com>

Tutto quanto contenuto nel presente disciplinare integra le norme contenute nel bando di gara e specifica le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di presentazione dell'offerta e tutte le ulteriori informazioni relative all'appalto.

I.2) Oggetto delle lavorazioni

Le attività lavorative riguardano, come da atti progettuali, interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma delle seguenti strutture dell'impianto sportivo:

- a) il campo di calcio;
- b) la pista di atletica leggera;
- c) il tunnel di accesso al campo da parte dei calciatori;
- d) la tribuna spettatori;
- e) i servizi igienici ed il pronto soccorso per il pubblico;
- f) gli spogliatoi degli atleti per il calcio, arbitri e infermeria;
- g) l'illuminazione del campo di calcio e della pista di atletica leggera;
- h) l'impianto elettrico.

I.3) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori non dovrà essere superiore a giorni 150 (centocinquanta), naturali e consecutivi, come previsto all'articolo 10 del Capitolato Speciale di Appalto.

I.4) Luogo di svolgimento della gara

La gara avrà luogo presso apposita sala del Settore Tecnico del Comune aggiudicatario, con riserva di effettuare le relative sedute in streaming.

Sarà cura della Stazione appaltante comunicare per iscritto, tramite portale, ad ogni concorrente, il giorno della prima seduta pubblica.

Tale comunicazione sarà effettuata almeno 48 ore prima dell'espletamento predetto e le successive sedute pubbliche saranno comunicate, sempre con tale sistema, e con anticipo di almeno 48 ore prima.

I.5) Termine di presentazione delle offerte

Le offerte, unitamente a tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire, conformemente alle prerogative tecniche del portale "TRASPARE", entro e non oltre i termini di seguito indicati, come da "TIMING" della procedura:

Timing gara	Data	Ora
Termine ultimo richiesta chiarimenti	24/01/2022	12,00
Scadenza della gara (termine ultimo perentorio per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica, con firma digitale)	31/01/2022	12,00

I.6) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende il bando, il presente disciplinare, il progetto esecutivo, in formato PDF, la modulistica ed il regolamento della gara telematica.

La documentazione è a disposizione delle imprese concorrenti, con l'accesso gratuito, illimitato e diretto, sulla pagina web del portale TRASPARE (<http://montedoro.traspare.com>), dedicata alla presente procedura, nonché sul sito internet del comune di Oria.

I.7) Modalità di presentazione della documentazione

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nell'allegato regolamento contenente la gestione della gara telematica.

Tutte dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte, preferibilmente, sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante.

I.8) Sopralluogo

Il sopralluogo presso la struttura sportiva oggetto di intervento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.oria.br.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 21/01/2022.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale e/o procuratore e/o direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete costituita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà, di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale e/o procuratore e/o direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale e/o procuratore e/o direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando e/o aggregando e/o consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La Stazione appaltante rilascerà l'attestazione di presa visione e/o sopralluogo eseguito.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo (**allegato F3**) è sanabile mediante soccorso istruttorio, ex articolo 83, comma 9, del Codice.

I.9) Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal Portale Appalti da inoltrare, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste, presentate in tempo utile, verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Appalti e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara. In particolare vengono inserite nella sezione "*Comunicazioni dell'amministrazione*".

La richiesta, deve essere formulata in lingua italiana e dovrà indicare, necessariamente, il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, etc.), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o richieste di chiarimenti inviate a mezzo PEC o altro mezzo.

È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

I.10) Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono, validamente ed efficacemente effettuate, tramite il portale di gestione della gara telematica (<https://montedoro.traspare.com>) e/o, qualora reso, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP, alternativamente, tramite e-mail (lavoripubblici@comune.oria.br.it) ovvero casella PEC (lavoripubblici.comuneoria@pec.rupar.puglia.it) e, diversamente, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I.11) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Ai sensi e per gli effetti della legge della regione Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006 e del regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 31, con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'impresa appaltatrice è, altresì, obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è, direttamente ed oggettivamente, responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'appalto sia affidato a un consorzio, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla citata legge regionale 28/2006, così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del

subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1. una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
2. una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
3. una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
4. una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
5. una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione e dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento.

La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire e non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

I.12) Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

E', in ogni caso, facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia", di cui all'articolo 91 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, diano esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno.

Tale penale sarà applicata, senza ulteriori formalità, e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere, alla Stazione appaltante, la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

SEZIONE II

LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

II.1) Importo a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto, posto a base di gara, è pari ad €. 1.390.978,19, oltre iva, come dal seguente prospetto:

	Importi in euro	A corpo
1	Lavori	€. 1.363.755,12
2	Oneri di Sicurezza da PSC	€. 27.223,07
T	Importo totale appalto (1+2)	€. 1.390.978,19

Il costo della manodopera, incluso nell'importo dei lavori, di cui all'articolo 23, comma 16, penultimo capoverso, del Codice, è pari ad €. 221.816,72.

II.2) Categorie delle lavorazioni

Vengono di seguito indicate le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera (gli importi sono comprensivi della quota parte degli oneri di sicurezza diretti):

Descrizione della categoria	Importo lavori	% sul totale
OS6	€. 990.391,14	72,62
OG1	€. 209.096,62	15,33
OS30	€. 164.267,36	12,05
	€. 1.363.755,12	100,00

II.3) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la

qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel prosieguo, come anche negli allegati, "Regolamento".

In particolare i concorrenti devono possedere le seguenti qualificazioni SOA:

- categoria prevalente: OS6 (determinazione AVCP 6 novembre 2011, n. 29 nonché parere AVCP 20 settembre 2007, n. 3, e successivi atti), per un importo di €. 990.391,14, classifica III;
- categoria scorporabile: OG1, per un importo di €. 209.096,62, classifica I (con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI);
- categoria scorporabile: OS30, per un importo di €. 164.267,36, classifica I (con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI e con divieto di avvalimento).

II.4) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP (ora A.N.AC.) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, in conformità a quanto previsto dall'articolo 213, commi 2 e 8, del Codice.

II.5) Subappalto

Il sub-appalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In sede di offerta il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell'opera che intende sub appaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 105 del Codice e, in mancanza di tali indicazioni, il successivo subappalto è vietato.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, entro i successivi venti giorni.

Fa eccezione quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 105 del Codice e cioè che la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La percentuale di lavori della categoria prevalente e di quelle scorporabili, subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura che segue, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice:

Descrizione della categoria	Lavori	Categoria prevalente o scorporabile	Subappaltabilità
OS6	€. 990.391,14	Prevalente	No
OG1	€. 209.096,62	Scorporabile	Si
OS30	€. 164.267,36	Scorporabile	Si

Ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 105 del Codice, l'Amministrazione appaltante indica che le prestazioni oggetto del contratto di appalto, di cui alla categoria "OS6", devono essere eseguite direttamente da parte dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni del capitolato speciale e le norme di legge.

II.6) Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi ed, in tal caso, dovrà presentare, in sede di gara, la documentazione prevista dal citato articolo 89, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 6, del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, da parte dell'impresa concorrente, **a pena di esclusione**, in sede di domanda di partecipazione (**modelli D1 e D2**), tutta la documentazione prevista al suddetto articolo 89 del Codice che, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, è costituita da:

- a) una dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 81 del Codice, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Codice, di cui ai modelli **"C", "C1a", "C1b", "C2" e "C3"**;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, di cui ai modelli **"C", "C1a", "C1b", "C2" e "C3"**;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente stesso, con riferimento a:
 1. le risorse economiche e/o le garanzie;
 2. l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;
 3. il numero degli addetti, facenti parte dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
- f) l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con riferimento alla precedente lettera d), dettagliatamente quantificate.
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva, avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera d), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, altresì, i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 5, del Codice.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera g), del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante è tenuta

ad **escludere** l'impresa avvalente, escutere la garanzia e trasmettere gli atti all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, di cui all'articolo 213, comma 13, del Codice.

Il concorrente avvalente e quella ausiliaria sono responsabili, in solido, nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (articolo 89, comma 7, del Codice).

SEZIONE III

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE

III.1) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a presentare offerta, secondo le modalità operative nel prosieguo meglio esplicitate, tutti gli operatori economici, di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice, come indicati anche al punto 15) del bando di gara, in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale stabiliti dalla vigente normativa in materia e dal bando e dal presente disciplinare di gara:

1. **requisiti di ordine generale:** inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto indicati all'articolo 80 del Codice, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;
2. **requisiti di qualificazione:** possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA), di cui all'articolo 60 e successivi del Regolamento, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente ed in quelle scorparabili.

In particolare, i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari), possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 dello stesso Codice.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale, con rappresentanza, ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, e qualificare come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti nel presente disciplinare per le imprese singole, devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta, cumulativamente, dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea posseggono i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il

venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (comma 5 dell'articolo 92 del Regolamento).

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi, relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di **esclusione dalla gara**.

III.2) Sistema di qualità aziendale

Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

III.3) Concorrente stabilito in altri Stati

Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane, riportati ai punti precedenti, è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

La qualificazione è, comunque, consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane.

I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all'articolo 80 del Codice.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

III.4) Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell'articolo 48, del Codice, e degli articoli 92, 93 e 94 del Regolamento, se i partecipanti al raggruppamento, ovvero i soggetti consorziati, sono in possesso dei requisiti di qualificazione attestati dalla SOA.

Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento (raggruppamento di tipo orizzontale) l'impresa capogruppo mandataria deve possedere tutti i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale (articolo 92, comma 3, del Regolamento) i lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporabili, possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, per quali consorziati il consorzio concorre ed a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale.

In caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio e sia il consorziato.
 In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
 E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

SEZIONE IV

CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

IV.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

La valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, compete a una commissione giudicatrice, formata da tre commissari, che sarà costituita dalla Stazione appaltante nel rispetto dell'articolo 77 del Codice e delle linee guida A.N.AC. n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione 16 novembre 2016, n. 1190, ed aggiornate con altra deliberazione del Consiglio 10 gennaio 2018, n. 4, nonché del comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 22 marzo 2017, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione, e relativi pesi e sub-pesi, di seguito riportati:

Offerta	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Le soluzioni e proposte migliorative dovranno integrarsi con le opere e gli elementi, soprattutto naturalistici, esistenti e progettati.

Con la procedura di gara prescelta si intende acquisire, pertanto, non solo innovazioni migliorative ma anche la piena certezza del grado di responsabile conoscenza del progetto posto a base di gara e delle necessarie interazioni delle lavorazioni da eseguire con quelle esistenti.

Si procederà all'attribuzione dei punteggi agli elementi innanzi riportati sulla base dei sub-elementi di cui alla tabella sotto riportata:

A	Offerta tecnica – punteggio massimo 80	Punteggio massimo per singolo sub-elemento
A.1	Qualità e migliorie dei sistemi di pavimentazione omologati F.I.D.A.L. e F.I.G.C. – L.N.D.	27
A.1.1	Pista atletica leggera e lunetta nord – miglioramento, rispettando la tipologia di progetto, delle caratteristiche tecniche e funzionali della pista di atletica leggera e della lunetta nord (spessore e caratteristiche del manto, attrezzature, etc.)	7
	Il concorrente deve produrre: a) relazione tecnica della proposta (max 4 cartelle, formato A4); b) elaborati grafici dei dettagli costruttivi (max 2 cartelle, formato A4); c) schede tecniche della pavimentazione della pista; d) copia del certificato IAAF rilasciato dal produttore per il sistema proposto di pavimentazione della pista.	
A.1.2	Pendenza pista di atletica leggera – miglioramento della	8

		pendenza trasversale della pista di atletica leggera, tale da garantire la pendenza non inferiore allo 0,8%, compreso l'adeguamento del cordolo esterno, se necessario.	
		Il concorrente deve produrre: a) relazione tecnica della proposta (max 4 cartelle, formato A4); b) elaborati grafici dei dettagli costruttivi (max 2 cartelle, formato A4).	
	A.1.3	Campo di calcio e lunetta sud – miglioramento, rispettando la tipologia di progetto, delle caratteristiche tecniche e funzionali del campo di calcio e della lunetta sud (spessore e caratteristiche tappeto, sotto tappeto, attrezzature, etc.).	8
		Il concorrente deve produrre: a) relazione tecnica della proposta (max 4 cartelle, formato A4); b) elaborati grafici dei dettagli costruttivi (max 2 cartelle, formato A4); c) schede tecniche della pavimentazione; d) copia del certificato FIGC-LND, rilasciato al produttore per il sistema proposto di pavimentazione del campo di calcio.	
	A.1.4	Garanzia del manto della pista di atletica leggera e della lunetta nord, con indicazione del numero degli anni.	2
		Il concorrente deve produrre apposita dichiarazione.	
	A.1.5	Garanzia della pavimentazione del campo di calcio, con indicazione del numero degli anni.	2
		Il concorrente deve produrre apposita dichiarazione.	
A.2	Omologabilità, sicurezza ed eco-compatibilità		9
	A.2.1	Sicurezza dei fruitori per la pavimentazione prevista sulla pista – sistema di pavimentazione della pista atossico, certificato dall'istituto italiano della sicurezza, in conformità alle norme EN 71-3:2019.	3
		Il concorrente deve produrre dichiarazione del produttore del sistema di pavimentazione, con allegata copia del certificato richiesto.	
	A.2.2	Atossicità dei collanti sul "rischio di provocare il cancro" – assenza nella scheda di sicurezza dei collanti da utilizzarsi del rischio H351.	2
		Il concorrente deve produrre dichiarazione del produttore del sistema di pavimentazione, con allegata copia della scheda di sicurezza del collante, da utilizzarsi sia per i ripristini di planarità del sottofondo della pista, sia per l'ancoraggio della nuova pavimentazione sportiva della pista.	
	A.2.3	Eco compatibilità della pavimentazione prevista sulla pista – sistema dotato di certificazione di rifiuto non pericoloso.	2
		Il concorrente deve produrre dichiarazione del produttore del sistema di pavimentazione, con allegata copia del certificato richiesto.	
	A.2.4	Eco compatibilità del manto in erba artificiale – manto dotato di autocertificazione Greenguard Gold.	2
		Il concorrente deve produrre dichiarazione del produttore del sistema di pavimentazione con allegata copia del certificato richiesto.	
A.3	Esperienza, know-how e capacità tecnica del concorrente		24

	A.3.1	Esperienza specifica nella realizzazione di piste di atletica leggera – realizzazione, in Italia, nell’ultimo quinquennio (2016-2020), di piste di atletica omologate dalla FIDAL, con caratteristiche non inferiore a quelle di progetto.	11
		Il concorrente deve produrre autocertificazione attestante il requisito, allegando i certificati di collaudo e/o regolare esecuzione, validamente emessi da parte di Enti pubblici, della realizzazione di piste omologate dalla FIDAL.	
	A.3.2	Esperienza specifica nella realizzazione di campi di calcio omologati FIGC-LND – realizzazione, in Italia, nell’ultimo quinquennio (2016-2020), di campi di calcio in erba artificiale, omologati dalla FIGC-LND, con caratteristiche non inferiore a quelle di progetto.	11
		Il concorrente deve produrre autocertificazione attestante il requisito, allegando i certificati di collaudo e/o regolare esecuzione, validamente emessi da parte di Enti pubblici, della realizzazione di campi di calcio in erba artificiale omologate dalla FIGC-LND.	
	A.3.3	Composizione della struttura tecnica aziendale, mediante indicazione del numero di impiegati tecnici interni e delle loro specificità professionali.	2
		Il concorrente deve produrre autocertificazione attestante il requisito richiesto.	
A.4	Altre migliorie		20
	A.4.1	Zona spettatori – miglioramento delle caratteristiche architettoniche e funzionali della gradinata e della copertura della tribuna e degli spazi esterni (colore, protezione dalle intemperie, tipologia delle finiture, etc.).	4
		Il concorrente deve produrre: a) relazione tecnica della proposta (max 4 cartelle, formato A4); b) elaborati grafici dei dettagli costruttivi (max 2 cartelle, formato A4).	
	A.4.2	Zona spogliatoi atleti – miglioramento delle caratteristiche architettoniche e funzionali degli spogliatoi atleti ed arbitri e dell’infermeria (efficientamento impianti, apparecchi igienico-sanitari, finiture, etc.).	3
		Il concorrente deve produrre: a) relazione tecnica della proposta (max 4 cartelle, formato A4); b) elaborati grafici dei dettagli costruttivi (max 2 cartella, formato A4).	
	A.4.3	Tunnel ingresso campo di calcio – miglioramento funzionale del tunnel atleti calcio mediante interventi che prevedono, ad esempio, protezione dalle intemperie, miglioramenti delle attrezzature per disabili, miglioramenti dell’illuminazione, delle caratteristiche antisdrucchiolo delle finiture, etc..	3
		Il concorrente deve produrre: a) relazione tecnica della proposta (max 4 cartelle, formato A4); b) elaborati grafici dei dettagli costruttivi (max 4 cartella, formato A4).	
	A.4.4	Criteri minimi ambientali (CAM) – interventi previsti e certificazioni dei materiali utilizzati per migliorare la qualità	5

		del progetto con riferimenti ai criteri minimi ambientali.	
		Il concorrente deve produrre: a) relazione tecnica della proposta (max 4 cartelle, formato A4); b) elaborati grafici dei dettagli costruttivi (max 2 cartelle, formato A4).	
	A.4.5	Razionalizzazione dell'organizzazione di cantiere, con riferimento agli aspetti della sicurezza e alla minimizzazione dei disagi.	5
		Il concorrente deve produrre: a) relazione tecnica della proposta (max 4 cartelle, formato A4); b) elaborati grafici dei dettagli costruttivi (max 2 cartella, formato A4).	
B	Offerta economica Offerta ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara		20
	TOTALE		100

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica dovrà essere unica e non dovrà, nel suo complesso, superare il numero di facciate previste. Le migliorie offerte non avranno alcun peso economico e, pertanto, non influenzeranno, né potranno variare, il prezzo complessivo formulato nell'offerta economica, restando quanto proposto a totale carico dell'offerente.

Si precisa che ogni miglioria offerta al progetto esecutivo, posto a base di gara, dovrà contemplare e comprendere tutte le lavorazioni necessarie alla perfetta esecuzione secondo la regola d'arte, comprensiva di tutti i costi e degli oneri necessari, ancorché non espressamente richiamati, contemplati e computati in offerta tecnica.

Si evidenzia che le migliorie offerte costituiranno impegno contrattuale vincolante per l'aggiudicatario che dovrà, quindi, mettere in atto esattamente quanto proposto in sede di gara e che le proposte tecniche avanzate dal concorrente dovranno essere formulate nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della formazione della graduatoria finale, verrà effettuato in conformità del disposto al paragrafo VI, punto 1 delle linee guida A.N.AC. n. 2 "Offerte economicamente più vantaggiose", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione 21 settembre 2016, n. 1005, ed aggiornate con altra deliberazione del Consiglio 2 maggio 2018, n. 424, utilizzando il metodo "aggregativo compensatore", mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

ove

- P_i = punteggio dell'offerta i-esima;
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso/punteggio attribuito al requisito (i);
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno.

I coefficienti V_{ai} saranno così determinati:

A – Criteri qualitativi (sub-criteri A1, A2, A3 e A4, fatta eccezione per A.1.4 e A.1.5), attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, coma da paragrafo V, terzo capoverso, lettera a), delle citate linee guida A.N.AC. n. 2/2016.

Il coefficiente uno è attribuito alla miglior valutazione numerica secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi):

Giudizio	Valori	Criteri di giudizio della proposta/del miglioramento
Eccellente	1,0	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati e/o ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	Appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

B1 – Criteri quantitativi (sub-criteri A.1.4 e A.1.5)

Il punteggio viene attribuito attraverso una interpolazione non lineare con la seguente formula (confrontare paragrafo IV delle linee guida A.N.AC. n. 2/2016):

$$\mathbf{Vai = Ra/Rmax}$$

dove:

- Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;
- Ra = valore (anni di estensione della garanzia) offerto dal concorrente (a);
- Rmax = valore (anni di estensione della garanzia) dell'offerta più conveniente.

Quando il concorrente (a) non effettua alcuna estensione di garanzia "Ra" assume il valore 0, così come il coefficiente "Vai", mentre per il concorrente che offre la maggior estensione di garanzia "Vai" assume il valore 1.

Tale coefficiente, per l'assegnazione del punteggio, andrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ogni singolo elemento quantitativo.

B2 – Criterio quantitativo B (offerta economica)

Il punteggio viene attribuito attraverso una interpolazione lineare con la seguente formula (confrontare paragrafo IV delle linee guida A.N.AC. n. 2/2016):

$$\mathbf{Vai = Ra/Rmax}$$

dove:

- Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;
- Ra = valore (ribasso percentuale) offerto dal concorrente (a);
- Rmax = valore (ribasso percentuale) dell'offerta più conveniente.

Quando il concorrente (a) non effettua alcuno ribasso "Ra" assume il valore 0, così come il coefficiente "Vai", mentre per il concorrente che offre il maggior ribasso "Vai" assume il valore 1.

Tale coefficiente, per l'assegnazione del punteggio, andrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ogni singolo elemento quantitativo.

C – Precisazioni

Si precisa quanto segue:

- non sono ammesse e saranno, pertanto, escluse dalla gara, offerte condizionate, offerte non firmate ed offerte in aumento rispetto al corrispettivo economico ed al tempo di esecuzione innanzi indicati posti a base di gara;
- nessun corrispettivo verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.

E' prevista, relativamente agli elementi qualitativi, la riparametrazione dei punteggi (paragrafo III delle citate linee guida A.N.AC. n. 2/2016) per ciascun sub elemento e

per ciascun elemento e ciò al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In presenza di un solo operatore economico partecipante, non sarà applicata la c.d. "riparametrazione".

Qualora alcune delle soluzioni proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice, in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o, comunque, non migliorative e, quindi, non accettabili, non si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del capitolato speciale di appalto e di tutti gli elaborati posti a base di gara.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica-temporale (soglia di sbarramento), i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice, in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa (punteggio totale previsto pari a 80 punti), non siano pari o superiore alla soglia del 60% (48 punti attribuiti) di quello massimo previsti dal presente disciplinare di gara, il tutto da effettuarsi a riparametrazione avvenuta.

IV.2) CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, la Stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo e sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, tempo compreso, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Tale disposizione si applica ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 del citato articolo 97, o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice.

IV.3) PROCEDIMENTO DI VERIFICA E DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante esamina le giustificazioni prodotte.

Ove dovesse non ritenerle sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, la Stazione appaltante richiede per iscritto, per una sola volta, all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

L'offerente deve presentare per iscritto le precisazioni richieste entro 15 giorni.

La Stazione appaltante, tramite il RUP ed eventualmente, ove lo ritiene necessario, supportato dalla commissione di gara, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite.

Al fine di individuare la migliore offerta non anomala la stazione appaltante, procede alla verifica di anomalia delle migliori offerte che dovessero apparire anormalmente basse, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 97 del Codice.

All'esito del procedimento di verifica la Stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Codice, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

IV.5) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto dei criteri e dei sub-criteri, di cui al precedente punto IV.1).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice, non si procederà all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta sarà stata ritenuta, dalla commissione di aggiudicazione, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

SEZIONE V

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SUOI CONTENUTI

V.1) Presentazione dell'offerta

Le offerte, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, devono pervenire, conformemente alle prerogative tecniche della procedura telematica del portale TRASPARE, entro e non oltre il termine previsto nel bando di gara ed anche successivamente indicato.

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema telematico "TRASPARE" della Centrale Unica di Committenza "Unione dei Comuni del Montedoro", accessibile all'indirizzo: <https://montedoro.traspares.com>, mediante l'accesso all'apposita "Area Fornitori" e sarà necessario compilare il modulo di attivazione e confermare la procedura di iscrizione.

Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione, dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nell'allegato regolamento per la gestione della gara telematica.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi l'account e la password.

Si fa, altresì, presente che per la partecipazione alla gara, gli operatori economici devono essere in possesso oltre che di strumentazione tecnica e informatica (personal computer, collegamento internet, web browser e software) anche di firma digitale e kit di marcatura temporale.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di mandataria e/o capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento e/o consorzio.

L'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione, relativa alla **"Busta A – documentazione amministrativa"**, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA, ex CNIPA (l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>).

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.

Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

SEZIONE VI

CONTENUTI DELL'OFFERTA

VI.1) BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **busta "A"** contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, redatte preferibilmente secondo i modelli allegati al presente disciplinare, sottoscritte digitalmente, in formato CADES o PADES, ed il cui utilizzo non costituisce un obbligo, né è causa di esclusione.

Tutta la documentazione è reperibile all'indirizzo <https://montedoro.traspare.com>

Nella **"Busta A - documentazione amministrativa"** devono essere contenuti i seguenti documenti:

A. **Domanda di partecipazione (modelli A1, A2, A3 e A4)**, in bollo, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso. La domanda può essere sottoscritta, digitalmente, anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:

1. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici ed elaborati progettuali;
2. prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità, riportate nel computo metrico estimativo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del Codice e, pertanto, fisso ed invariabile e che, quindi, resta, a carico

dell'impresa stessa, l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;

3. indicare le lavorazioni per le quali intende ricorrere al subappalto;
4. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
5. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

B. **Dichiarazione sostitutiva (modello B)** resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, più dichiarazioni o attestazioni (o copie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 60 e successivi del Regolamento.

C. **Dichiarazione sostitutiva (modelli C, C1a, C1b, C1c, C2 e C3)** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, commi 1 e 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m), del Codice e più specificatamente:

-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, nel caso di autorizzazione alla partecipazione alle gare rilasciata dal giudice delegato al curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ex articolo 110, comma 3, del Codice)

-di trovarsi in stato fallimento e di aver, tuttavia, ottenuto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del Codice, autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni giusto provvedimento _____ (inserire gli estremi del provvedimento), adottato dal _____ (inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto), alle seguenti condizioni _____;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

-di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento _____ (inserire gli estremi del provvedimento), adottato dal _____ (inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto), alle seguenti condizioni _____ e,

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1, a.2, a.3 e a.4;

(oppure)

-di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto _____ (*inserire gli estremi del provvedimento*), adottato dal _____ (*inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto*) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici, giusto provvedimento _____ (*inserire gli estremi del provvedimento*) adottato dal _____ (*inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto*) alle seguenti condizioni _____ e, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a.1 - relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2 - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3 - dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
- a.4 - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in

caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. L'esclusione ed il divieto operano nei confronti dei soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del citato d.lgs 159/2011 (l'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2, dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – **modello C1a**). Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice, l'esclusione va disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del C.C.;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del d.lgs 22 giugno 2007, n. 109;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori, ex articolo 2203 del c.c., o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; del socio, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori, ex articolo 2203 del C.C., o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori, ex articolo 2203 del C.C., o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori, ex articolo 2203 del c.c., o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – **modello C1b**).

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell'impresa partecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell'anno precedente la data del presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell'impresa medesima (**modelli C2 e C3**).

Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti rami di azienda.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre non sono obbligatorie le informazioni in merito alle condanne subite per reati che sono stati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica, di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice o, in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.

Nell'ipotesi in cui la sentenza definitiva di condanna abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati. Se la Stazione appaltante ritiene che le suddette misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto. Non si può avvalere di questa facoltà l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto, ciò per tutto il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

2. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice;
4. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (tra questi rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125 dell'1 giugno 2015. Le cause di esclusione non operano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

7. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286; per emissione di assegni senza copertura, ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
10. di non aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
11. di non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera l), del Codice;
12. che la sua partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice;
13. che non sussistono nell'impresa le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;
14. che l'impresa non versa in nessun'altra causa di esclusione prevista dalla legge;
15. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m), dell'articolo 80 del Codice:
 - opzione 1: di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - opzione 2: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
 - opzione 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
16. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla citata legge n. 383/2001, ma che gli stessi si sono conclusi;

17. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;
18. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
19. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni e degli oneri contrattuali, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
20. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
21. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
22. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
23. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario;
24. attesta di aver preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;
25. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE.

N.B.: si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

D. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), in formato elettronico.

Le imprese compilano e presentano il D.G.U.E. (documento di gara unico europeo), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.

Si consiglia di utilizzare, però, il modello di D.G.U.E. pubblicato sulla G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio 2016, reperibile sull'apposito sito governativo, e non il modello europeo, in quanto non contenente tutto quanto richiesto nel modello vigente in Italia.

E. Attestato di avvenuto sopralluogo (modello F3).

F. Dichiarazione indicante i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare. La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del subappalto.

G. Dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti da costituire, contenente:

- a) l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- b) per ciascun operatore l'indicazione delle lavorazioni, della categoria, dell'importo relativamente a ciascuna opera che sarà dallo stesso eseguita.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti, già costituiti, devono presentare, in originale, l'atto di costituzione dell'associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti, già costituiti, deve essere presentata copia autentica dell'atto costitutivo.

Qualora da tali documenti non risultino gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta.

In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il contratto di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del consorzio e/o G.E.I.E. nei confronti della Stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il consorzio o il G.E.I.E.

In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice.

In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.

In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

H. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti non deve essere corredata della cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice:
 - 1. relativamente ai danni di esecuzione, di importo pari a quello di contratto;
 - 2. relativamente alla RCT/RCO, per un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 (euro un milione/00).

La polizza RCT deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze, di cui al presente comma, devono recare, espressamente, il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa RCT/RCO dovrà essere rilasciata completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

I. Pagamento a favore dell'A.N.AC.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto in favore dell'A.N.AC., di cui alla deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020, scegliendo tra le modalità indicate nelle istruzioni operative della stessa A.N.AC..

Si precisa che la Stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al AVCPass, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

J. Documento "PASSOE" attestante l'iscrizione al sistema "AVCPass", comprovante il possesso dei requisiti speciali per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'articolo 213 del Codice.

La Stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'autorità, mediante il sistema AVCPass.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (servizio ed accesso riservato — AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass e, individuata la procedura di affidamento, cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

K. Dichiarazione secondo cui l'offerente si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori, anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto (**modello F1**).

L. Dichiarazione, resa nelle forme di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (**modello F2**), da cui risulti che l'impresa si impegna, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, a:

- a) fornire alla Stazione appaltante, entro sette giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, gli estremi del conto dedicato bancario o postale, comunque acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., e non presso intermediari finanziari o altri soggetti esercenti attività finanziarie, intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziarie quale unico riferimento ai fini del pagamento del corrispettivo; ove per il pagamento di spese estranee ai lavori servizi e alle forniture in commento, sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto dedicato, quest'ultimo può essere, successivamente, reintegrato mediante bonifico bancario o postale;
- b) utilizzare il suddetto conto dedicato, quale unico mezzo di pagamento per ogni attività annessa e connessa al presente appalto;
- c) indicare le generalità complete e il codice fiscale e il ruolo delle persone autorizzate all'utilizzo del conto dedicato;
- d) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e) dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) della provincia di _____, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e/o subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa che il contratto è soggetto a risoluzione espressa (immediata) qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A..

N.B.: tutta la documentazione, richiesta ai sensi dei precedenti punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ed L, dovrà essere inserita nella "Busta A – documentazione amministrativa", di cui alla piattaforma telematica TRASPARE, in formato digitale e sottoscritta, sempre digitalmente, dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

VI.2) SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà **escluso** dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Stazione appaltante può richiedere, tramite PEC, ad ogni operatore economico che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna.

Gli operatori economici interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa, a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma.

L'operatore economico potrà rispondere, anche con eventuale allegazione documentale, all'indirizzo pec: *protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it*.

N.B.: il termine accordato dalla stazione appaltante per il soccorso istruttorio è perentorio (cfr. Consiglio di Stato, AP, sentenza 30 luglio 2014, n. 16; Tar Lazio, Roma, sezione I-ter, 30 marzo 2018, n. 3572).

VI.3) BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA

Gli operatori concorrenti per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A1, A2, A3 e A4, devono formulare un'articolata e dettagliata offerta tecnica sotto forma di relazioni, schede tecniche e corredata delle relative certificazioni.

Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti sono vincolanti per gli offerenti, costituendo proposta contrattuale.

L'offerta tecnica qualitativa, da inserire nella sezione "**Busta B – documentazione tecnica**" di cui al portale telematico TRASPARE, deve fornire tutti gli elementi utili alla commissione giudicatrice per l'applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione precisati per i parametri in questione nella tabella "Criteri qualitativi".

L'operatore economico dovrà caricare sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara, la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnico-descrittiva delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo e quantitativo tra la proposta migliorativa e il progetto posto a base di gara; essa dovrà essere suddivisa in quattro capitoli, uno per ciascun criterio migliorativo, scritte in carattere tipo Times New Roman, dimensione 11, interlinea 1,5, e che dovrà essere redatta seguendo l'ordine dei criteri valutazione; le proposte dovranno essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto;
- 2) elaborati grafici a livello esecutivo, ove necessari, avendo cura di indicare quali sono quelli del progetto esecutivo, posto a base di appalto, che devono intendersi sostituiti da quelli costituenti la proposta migliorativa o, in alternativa, bisognerà indicare che gli elaborati prodotti, sono da intendersi elaborati integrativi rispetto a quelli progettuali; gli elaborati dovranno essere in formato A3, distinti per ogni sub-criterio A1, A2, A3 e A4, relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente, integrative e/o migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara. Le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto;
- 3) altri elaborati (schede tecniche, dichiarazione di prestazione, schede sicurezza, certificati di prodotto, ecc.), distinti per ogni elemento A1, A2, A3 e A4, ritenuti dal concorrente, opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali, i benefici derivanti dalle soluzioni proposte e la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto a base di gara.

Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità.

In tutti i casi così definiti, nonché al concorrente che non presenti alcun elaborato, il punteggio dalla Commissione attribuito, in relazione ai criteri di valutazione, sarà pari a 0 (zero).

In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare, comunque, aggiudicatario al termine della procedura di gara, si potrà non tenere conto della proposta progettuale migliorativa con punteggio zero e si farà riferimento al progetto esecutivo predisposto dalla Stazione appaltante e posto a base d'asta.

A **pena di esclusione** tutta la documentazione costituente "offerta tecnica" non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.

Tutti gli elaborati ed i documenti costituenti l'offerta tecnica qualitativa, **a pena di esclusione**, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolo.

In caso di operatori economici concorrenti riuniti in associazione temporanea a costituirsi, gli elaborati ed i documenti devono essere sottoscritti congiuntamente con firma digitale da tutti i componenti della costituenda associazione.

Note in merito alle formalità della documentazione:

- 1) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti, allegate alle relazioni;
- 2) tutti gli elaborati tecnici dell'offerta tecnica devono essere sottoscritti dall'offerente su ogni foglio, pena la mancata valutazione;
- 3) numerazione pagine con la formula «pagina n. x di n. y», oppure «x/y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. y pagine» (dove x è il numero di ciascuna pagina e y il numero totale delle pagine della singola relazione).

Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine.

L'offerta tecnica:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

L'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata, costituisce **obbligazione contrattuale specifica**, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra, automaticamente, la documentazione progettuale posta a base di gara, compreso il capitolato speciale d'appalto.

I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'eventuale approvazione.

La **contabilità dei lavori** non terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario, pertanto le eventuali lavorazioni:

- a) **sostitutive** di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni originarie che hanno sostituito, come desunte dall'elenco prezzi unitari contrattuale;

- b) **aggiuntive** a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorreranno alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale;
- c) **diverse, sostitutive o aggiuntive** non incideranno sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, ai fini dell'individuazione delle varianti di cui all'articolo 106 del Codice.

Gli elaborati tecnici funzionali a descrivere le migliorie proposte dovranno fare preciso riferimento ai capitoli della relazione al fine di rendere esplicite le proposte migliorative.

VI.4) BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "**C - offerta economica**", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione, devono essere contenute, a pena di **esclusione dalla gara**, le seguenti dichiarazioni (**modello E**):

- a) dichiarazione, in bollo, contenente il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara. Tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza n. 10 del 13 novembre 2015). La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i avente il potere di impegnare, contrattualmente, l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- b) dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola ed eventuali cifre in più sono troncate senza alcun arrotondamento.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione, le offerte e la documentazione richiesta nel bando e/o disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato regolamento, dalla sola ditta mandataria o, comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi i "costi della manodopera" e i "costi di sicurezza interni" che dovranno essere, specificamente, indicati nell'offerta economica.

I costi della manodopera e i costi derivanti da "rischio specifico" dovranno essere specificati indicandone l'importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell'appalto, quale risulta applicando all'importo a base di gara il ribasso offerto dalla ditta.

VI.5) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua decadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, decorso il suddetto termine.

SEZIONE VII

ESPLETAMENTO DELLA GARA

VII.1) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, compreso quello amministrativo.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice e, a tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs 19 aprile 2017, n. 56, giusta deliberazione A.N.AC. n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", nonché all'indirizzo <https://montedoro.traspare.com>, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

VII.2) APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

La procedura di gara si svolgerà secondo le fasi che, nel seguito, si espongono.

La data della prima seduta pubblica e la modalità di svolgimento della medesima verrà comunicata dal RUP mediante comunicazioni da effettuarsi attraverso la piattaforma della CUC Montedoro, almeno tre giorni prima della data fissata.

Allo stesso modo, le successive sedute pubbliche telematiche saranno comunicate a mezzo pec attraverso la piattaforma di svolgimento della procedura di gara telematica, almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione contenuta nella "Busta telematica 1 - amministrativa".

In particolare provvederà:

- a) a verificare la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione;
- b) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi, di cui all'articolo 45 comma 1, lettera b), del Codice (consorzi cooperative e artigiani), hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del Codice, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escludere dalla gara sia il consorzio e sia il consorziato;
- d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- e) a verificare che non hanno presentato domande concorrenti che, in base alle dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- f) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- g) redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte;
- h) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

Il R.U.P. procede, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass istituito presso A.N.AC., con le modalità di cui alla deliberazione 17 febbraio 2016, n. 157.

VII.3) APERTURA DELLE BUSTE "B" e "C" – VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa, in seduta pubblica telematica, comunicata a mezzo pec, attraverso la piattaforma di svolgimento della procedura di gara almeno tre giorni prima, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta tecnica degli operatori economici ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica telematica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica telematica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta virtuale economica ed alla lettura della percentuale di ribasso e alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà, sempre avvalendosi della procedura telematica, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9, del Codice.

In caso di non funzionamento della piattaforma telematica, la Commissione giudicatrice può procedere, fuori piattaforma, alla determinazione dei punteggi assegnati all'offerta economica e temporale e, quindi, a sommare i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica e temporale per ciascun concorrente e a determinare la graduatoria finale di merito.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'articolo 110 del Codice.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la stessa Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- le offerte cui la commissione attribuisce un punteggio inferiore alla "soglia di sbarramento".

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice.

SEZIONE VIII

ESCLUSIONE DALLA GARA

Fermi restando gli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, comporterà esclusione dalla gara, la violazione di quanto disposto dall'articolo 46, comma 1 bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che testualmente recita: *"La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte"*.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara:

1. la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo" e, in quest'ultimo caso, si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge;
2. la presentazione di dichiarazione cumulativa da parte del singolo concorrente, in carta semplice, inerente i contenuti;

3. la mancata presentazione dell'attestato dell'avvenuto sopralluogo, purché risulti, pure, agli atti della Stazione appaltante.

In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto.

SEZIONE IX

DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, successivamente alla comunicazione dell'esito di gara, procederà d'ufficio alla richiesta e all'ottenimento di tutta la documentazione attestante i requisiti, ai fini della stipula del contratto.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC., nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è anche subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del citato d.lgs 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto, anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 92, comma 4, del d.lgs 159/2011.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice.

SEZIONE X

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel capitolato speciale d'appalto.

SEZIONE XI

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, la ditta partecipante si impegna a rispettare e a far rispettare, le seguenti clausole, da comprendere nel contratto di appalto:

- 1) l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 2) l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione, alla Stazione appaltante ed alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) della Provincia di _____, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 3) l'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di appalto tra l'appaltatore e il subappaltatore e/o subcontraente, le seguenti clausole:
 - *l'impresa _____, in qualità di subappaltatore e/o subcontraente dell'impresa _____, nell'ambito del contratto sottoscritto con il comune di Oria, identificato con il CIG e il CUP sopra richiamati, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;*
 - *l'impresa _____, in qualità di subappaltatore e/o subcontraente dell'impresa _____, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) della provincia di _____, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;*
 - *l'impresa _____, in qualità di subappaltatore e/o subcontraente dell'impresa _____, si impegna ad inviare copia del contratto al comune di Oria.*

SEZIONE XII

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso al presente bando e disciplinare di gara ed ai provvedimenti connessi e consequenziali, relativi allo svolgimento della gara, è ammesso ricorso al TAR competente per territorio, nei termini stabiliti dal d.lgs 2 luglio 2010, n. 104.

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria relativa al comma 2 dell'articolo 209 del Codice, per cui è escluso il ricorso all'arbitrato.

SEZIONE XIII

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dati personali), la Stazione appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative, inerenti la procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'articolo 7 del citato d.lgs 196/03.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal Codice.

Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato, come contenuto nel RGDP (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), sono:

- diritto revoca al consenso del trattamento dei dati personali (articolo 7, comma 3);
- diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (articolo 15);
- diritto di rettifica (articolo 16 del RGDP);
- diritto alla cancellazione (articolo 17);
- diritto di limitazione del trattamento (articolo 18);
- diritto alla portabilità dei dati personali (articolo 20);
- diritto di opposizione (articolo 21).

Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), tramite PEC, all'indirizzo: protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it e saranno verificati dal responsabile comunale del trattamento dei dati.

SEZIONE XIV

ALTRE NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA ED IL CONTRATTO

1. Le offerte saranno aperte, secondo la procedura telematica, in seduta pubblica secondo il termine indicato nel bando di gara, presso gli uffici del Settore Tecnico del Comune di Oria. Potranno assistervi i legali rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero altri soggetti muniti di regolare delega resa nelle forme di legge. In tale seduta pubblica si procederà al preliminare accertamento della validità delle offerte pervenute e dei documenti contenuti sezione amministrativa per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura aperta ed alle operazioni finalizzate alla ammissione o all'esclusione motivata dei concorrenti.
2. Ferma restando la validità, a tutti gli effetti di legge, delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara dalle concorrenti, la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 43, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di acquisire e/o verificare:
 - a) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con tutte le notizie utili disponibili presso l'Ufficio Registro delle Imprese, relativi, anche, all'assenza di procedure concorsuali ed all'iscrizione in appositi Albi;

- b) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per tutte le posizioni contributive ed assicurative dichiarate in sede di gara;
 - c) il certificato dei "carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria", rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate;
 - d) i certificati integrali del casellario giudiziale, riferiti ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - e) il certificato rilasciato dal Servizio all'Impiego della Provincia, competente per il territorio nel quale l'impresa ha sede legale, qualora le concorrenti abbiano dichiarato di essere tenute ad ottemperare all'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - f) il "Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" (ex articolo 39 T.U.), rilasciato dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia.
8. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 216, comma 16, del Codice, e della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che qualora non risultasse possibile (per ragioni tecniche) e/o obbligatorio (in base alla normativa vigente al momento delle verifiche) procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti o di parte di essi, si potrà procedere, anche d'ufficio, secondo le procedure tradizionali.
9. Nel caso in cui i documenti prodotti e le certificazioni e/o verifiche acquisite e/o effettuate non confermino le dichiarazioni contenute negli atti di gara, la Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente, all'escussione della relativa garanzia fidejussoria provvisoria, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità, per i provvedimenti di loro pertinenza, e provvederà alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
10. Successivamente, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura telematica, l'impresa aggiudicataria dovrà produrre, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, quanto segue:
- a) la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, nella misura ivi precisata;
 - b) la garanzia fidejussoria per i danni di esecuzione di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice, nella misura precisata al precedente punto VI.1), lettera H);
 - c) la garanzia fidejussoria per l'anticipazione (qualora richiesta) di cui all'articolo 35, comma 18, del Codice, nella misura ivi precisata;
 - d) la dichiarazione circa la propria composizione azionaria, nelle forme previste dall'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, in quanto applicabile alla specie di impresa;
 - e) ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta per la stipulazione del contratto.

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita, oltre quanto previsto al comma precedente, l'impresa qualificata capogruppo deve produrre:

- f) mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni in precedenza indicate;
- g) procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni previste.

Per quanto attiene ai documenti richiesti ai precedenti punti d) ed e), si precisa che sarà considerato valido anche un solo atto, contenente tutte le prescrizioni necessarie per la validità delle singole scritture, purché redatto in forma pubblica.

11. Si precisa che tutti i certificati indicati nel presente paragrafo dovranno essere prodotti dal concorrente in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 18, del citato d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure, in conformità all'articolo 19 della stessa norma che "concerne la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47, del citato d.P.R. 445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all'originale in possesso del privato".
12. Ferma restando la facoltà del Comune di Oria di procedere alla consegna sotto le riserve di legge, previa intervenuta efficacia della aggiudicazione della procedura aperta telematica, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, e dopo che l'impresa avrà costituito la garanzia fidejussoria definitiva per le garanzie di esecuzione, si precisa che alla stipulazione del contratto si procederà entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto non potrà essere stipulato, comunque, prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice. L'impresa aggiudicataria deve presentarsi per la firma del contratto, il giorno che verrà fissato con apposito invito, pena la decadenza dell'appalto, fatta salva l'azione in danno.
13. Sono a carico del concorrente aggiudicatario della procedura aperta telematica tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (fotocopie, spese di bollo, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, registrazione fiscale del contratto, spese per la presentazione del contratto alla registrazione e quant'altro) nonché quelle preliminari al contratto stesso (atti di gara, copie verbale di gara, eventuali spese di bollo e quant'altro). Il concorrente aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione del deposito delle spese contrattuali, il cui importo verrà determinato dal competente ufficio, prima della stipula del contratto stesso, con l'osservanza delle modalità che saranno precisate.
14. La Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
15. Per quanto non previsto dal presente disciplinare valgono le norme e le condizioni prestabilite nel capitolato speciale d'appalto e nella modulistica complementare di gara predisposta dalla Stazione appaltante, nonché nell'ulteriore vigente normativa

in materia di cui al Codice ed al Regolamento (per quanto compatibile ed applicabile), dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e dalle ulteriori norme speciali vigenti in materia di contratti pubblici, nonché dal Codice Civile, per quanto applicabili.

16. La presenza di qualsivoglia evento ostativo alla materiale disponibilità dei fondi destinati al finanziamento dell'intervento potrà comportare, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, l'annullamento della procedura di gara ovvero l'annullamento del contratto di appalto, qualora già stipulato, senza che per tali ragioni i concorrenti e/o l'aggiudicatario possano vantare il diritto a compensi o indennizzi a qualsiasi natura. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori, in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
17. In caso di fallimento o risoluzione del contratto, per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 110 del Codice.
18. Nel caso che le "informazioni antimafia", di cui all'articolo 91 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggiore danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriore formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti alla risoluzione.
19. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere, alla Stazione appaltante, la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

SEZIONE XV

DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GURI

Data di invio del Bando all'Ufficio Pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 23/12/2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Gaetano ing. Padula)

Allegati:

- a) modello "A1" -Istanza di partecipazione impresa singola
- b) modello "A2" -Istanza di partecipazione RTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE
- c) modello "A3" -Istanza di partecipazione Consorzi di cooperative e Consorzi stabili
- d) modello "A4" -Istanza di partecipazione per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
- e) modello "B" -Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti tecnico organizzativi
- f) modello "C" -Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali ed altre circostanze
- g) modello "C1a" -Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice
- h) modello "C1b" -Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice
- i) modello "C1c" -Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice
- j) modello "C2" -Dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti cessati dalla carica
- k) modello "C3" -Dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante sui soggetti cessati dalla carica
- l) modello "D1" -Dichiarazione di avvalimento da parte dell'impresa ausiliata
- m) modello "D2" -Dichiarazione di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria
- n) modello "E" - Offerta economica
- o) modello "F1" -Dichiarazione circa la consegna anticipata dei lavori
- g) modello "F2" -Dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari
- h) modello "F3" -Attestato di avvenuto sopralluogo
- i) modello "D.G.U.E." -
- j) allegato "G" -Patto di integrità
- k) allegato "H" -Regolamento gara telematica.